



COMUNE DI TORRE DI MOSTO
PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI IGIENE AMBIENTALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 17 del 10/06/2008

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Forme di gestione
- Art. 4 – Principi generali
- Art. 5 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 – Definizioni
- Art. 7 – Divieto ed obblighi generali
- Art. 8 – Obblighi per nuove edificazioni
- Art. 9 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e pericolosi
- Art. 10 – Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

- Art. 11 – Definizioni e disposizioni
- Art. 12 – Assimilazione dei Rifiuti Speciali
- Art. 13 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati
- Art. 14 – Servizio di raccolta PORTA A PORTA
- Art. 15 – Servizio di raccolta con contenitori stradali
- Art. 16 – Destinazione dei rifiuti raccolti
- Art. 17 – Gestione della frazione verde
- Art. 18 – Gestione della frazione umido
- Art. 19 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
- Art. 20 – Gestioni delle frazioni carta, plastica, stracci, nylon, tetrapak
- Art. 21 – Gestione delle frazioni vetro e lattine
- Art. 22 – Gestione della frazione secco non recuperabile
- Art. 23 – Gestione dei rifiuti ingombranti
- Art. 24 – Gestione dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 25 – Altre raccolte differenziate
- Art. 26 – Associazioni di volontariato
- Art. 27 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

- Art. 28 – Definizioni e disposizione
- Art. 29 – Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 30 – Pulizia dei mercati
- Art. 31 – Aree adibite a Luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 32 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art. 33 – Pulizia dei fabbricati delle aree scoperte private e dei terreni non edificati
- Art. 34 – Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 35 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
- Art. 36 – Disposizioni diversi
- Art. 37 – Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 38 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

TITOLO IV: VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 39 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 40 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 41 – Competenza e giurisdizione
- Art. 42 – Controlli e vigilanza
- Art. 43 – Accertamenti
- Art. 44 – Sanzioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

Art. 2 – Finalità

La gestione dei Rifiuti Urbani, mediante l'incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali e la produzione complessiva di rifiuti pro-capite;
- b) favorire la valorizzazione delle frazioni di Rifiuti Urbani (RU) quali carta, vetro, materiali metallici e plastica che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di ridurre le risorse ed i costi da dedicare allo smaltimento;
- c) aumentare la quantità delle frazioni organiche putrescibili dei RU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, che possano essere riciclate attraverso la produzione di fertilizzanti e/o composti agricoli;
- d) attraverso l'incentivazione della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"), ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti;
- f) garantire l'igiene ed il decoro del territorio comunale e la salvaguardia del paesaggio e dei siti di particolare interesse storico-culturale e ambientale ;

Art. 3 – Forme di gestione

Il Comune di Torre di Mosto provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente e nel rispetto del Piano Provinciale.

Art. 4 – Principi Generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. Compete al Comune la gestione dei rifiuti Urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge n. 142/90, al Decreto Legislativo n. 22/97 e al Decreto Legislativo n. 152/2006.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dei rifiuti,
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti come combustibile biogas o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Torre di Mosto nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla Legge n. 142/90, dal Decreto Legislativo n. 22/97 e dalle normative comunitarie.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali di informazione.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge n. 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 5 – Classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali del quale il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 come precisato dall'art. 14 del Decreto Legge 8 Luglio 2002, n. 138 e s.m.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi:

1) RIFIUTI SOLIDI URBANI:

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs 22/97, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla let. A), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti urbani sono ulteriormente suddivisi nelle seguenti categorie:

❖ **FORSU** - frazione organica dei RSU, denominata anche frazione umida, composta da:

- scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e da grandi produttori della ristorazione (alberghi, ristoranti, mense, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, attività similari);

- scarti dei mercati ortofrutticoli;
 - scarti della manutenzione del verde pubblico e privato.
- ❖ **RUR - rifiuti urbani riciclabili/recuperabili:**
 - residui di carte e cartoni;
 - contenitori in vetro, plastica e metallo;
 - polistirolo espanso;
 - stracci e rifiuti tessili;
 - inerti (da attività domestica di modesta manutenzione edile);
 - ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato;
- ❖ **RUP - rifiuti urbani pericolosi:** rifiuti che, secondo le norme vigenti, per loro composizione o contaminazione da sostanze definite pericolose, risultano incompatibili con il sistema di smaltimento finale in condizioni di sicurezza e per assicurare un maggior livello di tutela ambientale:
 - vernici, inchiostri, adesivi;
 - solventi;
 - farmaci;
 - prodotti e loro contenitori etichettati "T" e/o T;
 - contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili;
 - lampade ai vapori di sodio e mercurio;
 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 - oli minerali;
 - contenitori per fitofarmaci, pesticidi;
 - pile;
 - accumulatori al piombo;
 - siringhe giacenti sulle aree pubbliche;
 - cartucce esauste di toner od inchiostro per fotocopiatori o stampanti;
- ❖ **RUI - rifiuti ingombranti:**
 - beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali ed aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno di sacchetti o contenitori, soggetti o non a riciclo/recupero (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, rifiuti da bricolage o del "fai da te", ecc.)
- ❖ **RIFIUTI LIQUIDI:**
 - oli e grassi vegetali;
 - oli minerali esausti;

2) RIFIUTI SPECIALI

Ai sensi dell'art.7, comma 3, dei D.L.gs 22/97, come modificato dai decreti-legge n.452/2001 e n.22/2002, sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto previsto dall'art.8, comma 1, letti, f-quater dei D.Lgs 22/97;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- l-bis) il combustibile derivato dai rifiuti;

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti definiti dal presente punto, qualora non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo art.9, sono a carico produttore e/o detentore che vi provvede, nelle forme previste dalla normativa vigente, direttamente od a mezzo di ditte autorizzate.

3) RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

In base all'art.7, comma 4, del D.Lgs n.22/97, sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, così come sostituito dalle decisioni 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE definito "CER 2002".

Gi oneri relativi alle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti definiti dal presente punto sono a carico produttore e/o detentore che vi provvede, nelle forme previste dalla normativa vigente, direttamente od a mezzo di ditte autorizzate.

4) IMBALLAGGI PRIMARI:

Si intendono gli imballaggi per la vendita, concepiti in modo tale da costituire, nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

5) IMBALLAGGI MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO:

Si intende l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita;

Art. 6 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al Decreto Legislativo n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dopo la chiusura;
- APPALTANTE: il Comune di Torre di Mosto o il Gestore dei rifiuti del Ciclo dei rifiuti ATO;
- APPALTATORE: il soggetto terzo che svolge operativamente, per conto del Comune di Torre di Mosto o del Gestore del Ciclo dei rifiuti, i servizi di gestione di cui al presente Regolamento;
- RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B al Decreto legislativo n. 22/97;
- RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97;
- LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quale;
- STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato dell'allegato B al Decreto Legislativo n. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97;
- DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
- BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
- MESSA IN SICUREZZA: ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

- **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- **IMBALLAGGI**: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **DETEZIONE INIZIALE**: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;
- **CONFERIMENTO**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;
- **ISOLA ECOLOGICA**: zona non presidiata dotata dei contenitori per il conferimento dei rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli ingombranti.
- **CONTENITORE**: le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore: questi possono essere sacchetti o bidoni in plastica rigida, eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, serratura, ecc.
- **ECOCENTRO**: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di alcune tipologie di rifiuti: vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi);
- **RACCOLTA DOMICILIARE**: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Amministrazione comunale;
- **RACCOLTA PER PUNTI**: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti dai cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati allo scopo di facilitare agli utenti il conferimento di detti rifiuti (raccolte a sfondo benefico);
- **RACCOLTA SU CHIAMATA**: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento con le normali procedure, concordata preventivamente dall'Utente con la Ditta incaricata del Servizio;
- **SPAZZAMENTO**: operazione specificatamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei rifiuti urbani esterni;
- **TRASPORTO**: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero e stoccaggio definitivo (discarica);
- **UTENZE**

Si intendono le persone fisiche o giuridiche iscritte a ruolo per il pagamento della tariffa (TIA);

- **PICCOLI PRODUTTORI** sono le utenze non domestiche che producono rifiuti entro i limiti di cui alla sottostante tabella e che possono rientrare quindi nel servizio di gestione dei rifiuti rivolto alle utenze domestiche;

Frazione di rifiuto	Quantità limite
Secco residuo	3 mc/settimana
Umido	1mc/settimana
Carta e cartone	3 mc/mese
Vetro	3 mc/mese
Plastica e lattine	3 mc/mese

- SUPERMERCATI dovranno fare una convenzione con il gestore per il servizio di raccolta o smaltire direttamente o essere autorizzati all'ingresso all'Ecocentro.

Art. 7 – DIVIETO ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi – solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 43 e 44, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza il Sindaco dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, allo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' inoltre vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- b) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica al di fuori degli orari indicati dal servizio di raccolta;
- c) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori del punto di raccolta di pertinenza della residenza del produttore ed in generale al di fuori dei punti di raccolta consentiti;
- d) esporre i rifiuti oggetto di raccolta su chiamata, senza che siano stati preventivamente fissati gli accordi tra Ditta incaricata ed Utente e al di fuori delle date di prenotazione;
- e) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;
- f) spostare i contenitori stradali, dalla collocazione stabilita dalla Ditta incaricata;
- g) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azioni lesive, ecc);
- h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di legge;
- j) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
- k) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- m) il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

- a) il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- b) il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dalla Ditta incaricata e l'Utente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Il Responsabile del Servizio può emanare ordinanze che vincoli gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 8 – OBBLIGHI PER NUOVE EDIFICAZIONI

Nel caso di nuova edificazione di edifici plurifamiliari con numero di alloggi superiori a 4 (quattro) va ricavata, in prossimità dell'accesso alla strada pubblica e separata dalla stessa da idonea siepe, una piazzola cementata destinata all'alloggio dei contenitori per i rifiuti, completa di pozzetto fognario e di punto di erogazione acqua.

In caso di interventi edilizi complessi va concordato con la ditta proprietaria le dimensioni e ubicazione.

Art. 9 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 22/97 deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
- il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola il divieto di cui sopra e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo n. 6 del presente Regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per accogliere Rifiuti Urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 10 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi dell'articolo n. 3 del Decreto Legislativo n. 22/97.

Dette ordinanze verranno comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della Sanità entro 3 (tre) giorni dall'emissione, avranno efficacia per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e non potranno essere

reiterate per più di 2 (due) volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione Veneto d'intesa con il Ministro dell'Ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 11 – Definizioni e disposizioni

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'art. n. 7 del presente Regolamento) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici
- Rifiuti Urbani Assimilati
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani
- Rifiuti Primari da imballaggio

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Art. 12 – Assimilazione dei Rifiuti Speciali

L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuato con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n. 18 comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo 22/97.

Ai sensi dell'Art. 57 comma 1 del Decreto Legislativo 22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento vengono assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'art. n. 5 del D.P.R. 915 del 10.09.1982, come modifica dell'articolo n. 39, comma 1, legge 22.02.1994, n. 146.

Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione, i Rifiuti Urbani Assimilati sono quelli definiti all'ALLEGATO 1 con le quantità previste all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 13 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate dal presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo n. 23, commi 1,2 e 3 del Decreto Legislativo n. 22/97.

Art. 14 – Servizio di raccolta "PORTA A PORTA"

La raccolta dei rifiuti nel Comune di Torre di Mosto viene effettuata con il tipo di raccolta comunemente denominato "Porta a Porta" nei centri abitati e negli agglomerati più consistenti, mentre nelle zone agricole, vengono sistemati contenitori stradali a servizio di gruppi di utenze residenziali.

Il servizio consiste nella "raccolta a porta a porta" dei rifiuti, che avverrà sul suolo pubblico.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico in sacchi chiusi o contenitori personali nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i sacchi o i contenitori devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spargendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti;

I contenitori non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

I contenitori condominiali e quelli a uso familiare devono essere esposti la sera prima del giorno di raccolta e ritirati a raccolta effettuata.

Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio o di chi a loro vece ha provveduto a richiederli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, sempre in materia distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori.

Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da rendere impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne ...) la ditta incaricata provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con le modalità indicate all'art. successivo e con le scadenze fissate dai successivi articoli del presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alla modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Art. 15 – Servizio di raccolta con contenitori stradali

I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- lo svuotamento avverrà come da calendario;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a quella indicata nei successivi articoli del presente Regolamento.

La pulizia va effettuata utilizzando le modalità operative e i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori verranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta, pertanto devono essere collocati, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, oltre che di scuole e centri sportivi.

Per gli insediamenti produttivi industriali o artigianali, per le attività ricettive della ristorazione e dei servizi, i contenitori devono essere posti all'interno della proprietà ed esposti la sera prima del giorno di raccolta, in suolo pubblico e ritirati a raccolta effettuata. Scelte diverse dovranno essere concordate con l'ente gestore.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale ad ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
- lavare i contenitori.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

E' vietato inserire nei contenitori:

- frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto;
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo n. 22/97.

In ogni caso è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

Art. 16 – Destinazione dei rifiuti raccolti

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento, in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso Decreto Legislativo n. 22/97) e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Art. 17 – Gestione della frazione verde

La raccolta della frazione VERDE degli RSU (come definita dall'art. n. 5 del presente Regolamento) viene divisa in due categorie:

SFALCI DELL'ERBA DA GIARDINO

La raccolta dello rifiuto proveniente dagli sfalci dei giardini privati deve essere conferito direttamente presso l'ecocentro Comunale. Nelle zone agricole viene incentivato lo smaltimento del Verde attraverso l'utilizzo del compostaggio domestico come definito negli artt. successivi.

POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE

Il Rifiuto verde da potature e manutenzione del verde deve essere conferito direttamente dall'utenza presso l'Ecocentro Comunale nei giorni di apertura dello stesso. In merito, si precisa che i rami devono essere conferiti legati in fascine in modo da ridurre il volume del materiale mentre il restante tipo di rifiuto dovrà essere conferito in idonei sacchi che saranno debitamente svuotati al punto di conferimento. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali

E' assolutamente vietato l'accensione di fuochi nelle zone residenziali del Capoluogo, delle frazioni (Boccafossa-Staffolo) e negli aggregati abitativi delle Località S.Elena e Tezze, in quanto possono arrecare danni all'ambiente, creare disagi alla popolazione e pericoli di ordine igienico-sanitario.

Art. 18 – Gestione della frazione umido

La raccolta della frazione UMIDA degli RSU viene effettuata con la metodologia del sistema "porta a porta" per le abitazioni dei centri abitati principali e negli agglomerati più consistenti delle frazioni, con la frequenza minima di due volte alla settimana e comunque in base alle necessità da definire in base al quantitativo prodotto ed al periodo stagionale, tramite sacchi chiusi in plastica a perdere, o negli appositi bidoncini. Mentre nelle zone agricole viene incentivato lo smaltimento della frazione UMIDA attraverso l'utilizzo del compostaggio domestico come definito negli artt. successivi.

Per le utenze quali pubblici servizi, mense ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati, vengono utilizzati appositi contenitori svuotati con frequenze, stabilite da calendario.

La pulizia di detti contenitori dovrà essere effettuata dalle singole utenze.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Art. 19 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti

Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani, domestici.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fiorerie ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

“L'effettuazione del compostaggio domestico comporta, oltre alla riduzione tariffaria prevista, l'esclusione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni “umido” e “verde”. Qualora l'impianto di compostaggio dell'utente non sia sufficiente, in particolari periodi, al regolare autosmaltimento anche della frazione verde (derivante da sfalci di giardini, ecc.) l'eccedenza del verde dovrà essere conferita a cura dell'utente, direttamente all'ecocentro comunale”.

Non potranno essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possono recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 20 – Gestione delle frazioni carta, cartone, stracci, nylon, tetrapak

La raccolta delle frazioni CARTA, CARTONE, PLASTICA, STRACCI, NYLON, TETRAKAK dei Rifiuti Urbani viene effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza settimanale negli appositi contenitori.

Per le utenze quali scuole, asili, attività economico-produttivo e altro aventi forti produzioni di alcune di queste frazioni di Rifiuti Urbani Domestici o Assimilati potrà essere utilizzato il sistema "porta a porta" con

appositi contenitori i quali verranno svuotati su chiamata al bisogno, in caso di produzione regolare in termini di quantità potranno essere effettuate raccolte con frequenza fissata in base alla necessità.

Art. 21 – Gestione delle frazioni, vetro e lattine

La raccolta delle frazioni VETRO, LATTINE dei Rifiuti Urbani viene effettuata con il sistema "porta a porta", con frequenza una volta ogni settimana, tramite sacchi chiusi trasparenti in plastica a perdere o negli appositi contenitori.

Eventuali contenitori stradali verranno posizionati, in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopraelencate nello stesso punto di raccolta.

Art. 22 – Gestione della frazione secco non recuperabile

La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbano Domestici e Assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

I Rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchi di plastica a perdere di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori forniti dalla ditta incaricata.

Art. 23 - Gestione dei rifiuti ingombranti

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato.

La raccolta della frazione Ingombranti dei Rifiuti Urbani Domestici viene effettuata con il sistema "porta a porta" su chiamata o conferiti direttamente presso l'ecocentro comunale.

Successivamente alla raccolta di questa frazione dei Rifiuti si dovrà provvedere ad una cernita del materiale raccolto e ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo Smaltimento.

Art. 24 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi

Il Comune effettua la raccolta di Pile, e Farmaci Scaduti di produzione urbana tramite contenitori stradali svuotati al bisogno e comunque con cadenza minima mensile. I contenitori saranno posizionati a cura della ditta incaricata presso le scuole e i punti di vendita dei suddetti materiali quali farmacie, negozi di materiali elettrico, di giocattoli, di fotoottica ecc. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 25 - Altre raccolte differenziate

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo n° 23 del Decreto Legislativo n°22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 26 – Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta

Comunale. "Il comune può altresì concedere contributi o rimborsi spese a dette associazioni di volontariato, quando la loro collaborazione comporti sensibili riduzioni al costo del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti urbani".

Art. 27 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

L'amministrazione Comunale potrà curare, con il coordinamento dell'Ente responsabile di Bacino, la Provincia di Venezia, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 28 – Definizioni e disposizioni

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani: Rifiuti Urbani esterni, Rifiuti Urbani Cimiteriali.

Art. 29 - Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, trattamento e spazzamento viene effettuato entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche vengono installati e gestiti appositi contenitori.

Art. 30 – Pulizia dei mercati

I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, accogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi tramite sacchi in plastica a perdere.

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i Pozzetti stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 31 – Aree adibite a Luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

L'Amministrazione Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Art. 32 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Agli abitanti e utilizzatori degli impianti è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 33 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate o non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati e puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc.

Art. 34 – Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rsu Interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve essere ripulita.

Art. 35 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Chi effettua le operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

Art. 36 – Disposizioni diverse

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati dalla raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Art. 37 – Aree di sosta a temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Art. 38 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli classificati, all'articolo n. 5, come Verde, Esterni e Assimilati.

I rifiuti cimiteriali vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico - sanitarie dei materiali stessi.

In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino a idoneo impianto di incenerimento.

I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

TITOLO IV

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - Entrata in vigore

L'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale con cui è approvato il presente Regolamento ne comporta l'entrata in vigore, decorso il termine di pubblicazione previsto dal vigente Statuto Comunale.

Art. 40 - Osservanza di altre norme e altri Regolamenti Comunali

Il presente Regolamento, nell'ambito della gerarchia delle fonti normative, si adegua alle norme comunitarie, statali e regionali in materia, risultando automaticamente disapplicata la norma del presente Regolamento in eventuale contrasto con la legge.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme in materia previste dalla vigente legislazione.

In caso di contrasto con altre norme regolamentari si dà applicazione alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 41 - Competenza e giurisdizione

Il Comune nell'ambito del territorio di competenza irroga le sanzioni per le violazioni accertate nel rispetto dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti in ottemperanza alle leggi vigenti.

Art. 42 - Controlli e vigilanza

La vigilanza e i controlli per il rispetto del presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Locale e agli altri Corpi e Uffici competenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero dell'area interessata, al successivo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva comunque la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile successivamente individuato.

Art. 43 - Accertamenti

All'accertamento e alla contestazione delle violazioni del presente Regolamento provvede il Corpo di Polizia Locale e gli altri Corpi di Polizia e Uffici competenti all'accertamento ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 44 - Sanzioni

Sono fatte salve le sanzioni già stabilite dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e da altre norme di legge in materia ambientale.

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le violazioni previste al presente Regolamento si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella, che indica minimi e massimi edittali e la relativa sanzione pecuniaria risultante dall'applicazione dell'art. 16 della legge 689/1981 in base all'articolo violato:

articolo	Minimo edittale	Massimo edittale	Sanzione
Art. 7	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
Art. 9	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
Art. 14	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 15	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 16	€ 250,00	€ 2.500,00	€ 500,00
Art. 17	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 18	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
Art. 19	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
Art. 20	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 21	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 22	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 23	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00
Art. 24	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 25	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 30	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 31	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 32	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00
Art. 33	€ 25,00	€ 250,00	€ 100,00
Art. 34	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 35	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 36	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 37	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
Art. 38	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 200,00

Le sanzioni di cui al presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni continuate, si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

L'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie verrà effettuata nel rispetto della legge 689/1981 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono da intendersi assimilabili agli urbani i rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta;
12. feltri e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle.